



COMUNE DI LIVORNO

SIT OPEN DATA E STATISTICA
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 5477 DEL 11/07/2025

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA N.4799 DEL 19/06/2025 ED IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO SOFTWARE PARCHIMETRO - CIG B785F6E417

richiamata la propria precedente determina n.4799 del 19/06/2025 avente ad oggetto l'acquisto del servizio software parchimetri per il SIT del Comune di Livorno con CIG B6D388D869;

dato atto che

- è stata erroneamente esperita la procedura di acquisizione del CIG attraverso la PCP (piattaforma contratti pubblici) per un affidamento pari ad Euro 2.000,00 anziché avviare la procedura su MEPA in quanto trattasi di servizio informatico;
- con l'attuale atto si intende procedere all'annullamento della determina n. 4799 del 19/06/2025;
- sulla piattaforma MEPA è presente il prodotto "Modulo Parchimetri" per un costo ritenuto congruo di Euro 2.000,00 IVA esclusa (aliquota del 22%) fornito dalla ditta LDP PROGETTI GIS;

richiamata, inoltre, la nota del Responsabile dell'ufficio SIT OPEN DATA e STATISTICA del 12/05/2025 e conservata agli atti, dalla quale emerge la necessità dell'implementazione di un modulo per il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Livorno relativo al censimento ed il monitoraggio dei parchimetri allo scopo di mappare e monitorare i parchimetri del Comune dividendoli in due macrocategorie: 1) parchimetri attualmente presenti e 2) parchimetri di futura progettazione, ad ogni parchimetro sarà assegnato un identificativo, un titolo ed una descrizione in modo da avere informazioni dell'oggetto.

ravvisata la necessità di affidare il predetto servizio alla Ditta LDP PROGETTI GIS dal momento che risulta essere l'unico soggetto in grado di realizzare il progetto sopra descritto, in quanto ditta fornitrice dei software del SIT;

rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare con riferimento al valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di cui trattasi;

precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

rilevato che, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, e considerato, in aggiunta, come l'affidamento in parola, di modesto importo, non rilevi rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

visto l'art.25 del D.lgs n.36/2023 recante disposizioni sulle piattaforme di approvvigionamento digitale;

ritenuto di affidare direttamente con Ordine Diretto sul portale MEPA alla ditta LDP PROGETTI GIS avente cf e p.iva 00975520529 e sede legale in Viale Toselli, 43/7 Siena il servizio "Modulo Parcometri" e di impegnare, ai sensi dell'art.183 comma7 del Dlgs n.267/2000, la spesa complessiva di Euro 2.440,00 IVA compresa sul capitolo U.1638 "cartografia-servizi informatici e telecomunicazioni-bnc" del PEG 2025-2027, annualità 2025, cod. p.f. U 1.03.02.19.999

acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art 52 del D.lgs. n. 36/2023 relativa all'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto;
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

dato atto dell'avvenuta acquisizione del CIG n.**B785F6E417**;

visto il seguente CPV 72400000-4;

dato atto che, con propria determinazione n. 1245 del 18.02.2025, il RUP della presente procedura, di competenza dell'ufficio SIT OPEN DATA e STATISTICA è stato già individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, nel Dr.Alberto Ughi Resp.le del medesimo ufficio;

visto l'art. 31 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

attestato che, ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra, il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

precisato che, poiché l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in caso di non conferma degli stessi all'esito delle successive verifiche, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

visti altresì:

- la Determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente di cui alla Deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 - adeguamento funzionigramma";
- la Deliberazione G.C. n. 452 del 17/06/2025 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal 01/07/2025, ivi comprese le macro funzioni dirigenziali;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 315 del 30/08/2022 mediante la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 01/09/2022, come confermato in ultimo con ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024;
- la Determina del Dirigente del Settore "Sistemi informativi" n. 1843 del 24/03/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa "Sit Open data e Statistica" al Dott. Alberto Ughi così come confermato dalla Determina dirigenziale n. 598 del 29/01/2025 - CONFERIMENTO INCARICHI E.Q. Sett. Sistemi Informativi;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione."
- la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;
- l'art. 191 del D.lgs 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

richiamato quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto, ove si prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che si provvederà alla comunicazione, ex art. 191, comma 1 del suddetto Decreto legislativo, alla ditta affidataria;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. **di annullare** la propria precedente determina n.4799 del 19/06/2025;
2. **di affidare**, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite ODA sulla piattaforma Me.PA il servizio software "Modulo Parcometri", alla ditta LDP PROGETTI GIS avente cf e p.iva 00975520529 e sede legale in Viale Toselli, 43/7 Siena, al prezzo totale di € 2.000,00 IVA esclusa;
3. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 2.440,00 IVA compresa sul capitolo U.1638 "cartografia-servizi informatici e telecomunicazioni-bnc" del PEG 2025-2027, annualità 2025, cod. p.f. U 1.03.02.19.999;
4. **di dare atto** che il Responsabile dell'Ufficio SIT Open Data e Statistica ha verificato che la ditta Ldp Progetti Gis è l'unico soggetto in grado di realizzare quanto descritto, in quanto ditta fornitrice del software in questione;
5. **di dare atto** che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. **di dare atto che** RUP della presente procedura è il Dr. Alberto Ughi;
7. **di dare atto che** si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
8. **di trasmettere** di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari, affinché, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini dell'efficacia del presente atto;
9. **di pubblicare** il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Stefano Lodi Rizzini / ArubaPEC S.p.A.